



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

N. 13/2018 Circ.Int.

Oggetto: Disposizioni in merito al controllo e alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 T.U. Spese di Giustizia).

- Richiamata la circolare ministeriale prot. n. 159552.U del 23.10.2015, che dispone al punto 14 (Pagamento del contributo unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento) che le cancellerie devono invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto e scansione dell'apposita marca, a consegnare materialmente la stessa per il prescritto annullamento e, in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto, attivare la procedura di recupero credito di cui all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002;
- Richiamata la nota ministeriale prot. n. 168932.U del 10.11.2015 che, in risposta a quesito formulato al riguardo, conferma le disposizioni di cui alla sopra citata circolare, in quanto l'annullamento della marca risponde alla duplice esigenza di verificare la univoca riconducibilità del versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta è stata deposita e di evitare che la ricevuta stessa possa essere successivamente utilizzata nell'ambito di altro procedimento;
- Richiamata la Circ.Int. della scrivente n. 10 del 22.06.2016 che, stante la funzione attiva negli applicativi SICID e SIECIC, consistente nell'annullamento delle marche per il pagamento del contributo unificato e del diritto di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto di valutare diversamente la questione, disponendo che, nel caso di deposito telematico di atto introduttivo o comparsa di costituzione con marche scansionate, l'ufficio deve

provvedere all'annullamento delle stesse, con inserimento del numero dell'identificativo su SICID, con verifica a campione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, così evitando la precedente attività che prevedeva l'attivazione della procedura di recupero;


- Dato atto che, con note prot. n. 209680 del 21 novembre 2016 e prot. n. 219586.U del 6 dicembre 2016, l'Amministrazione Centrale ha ritenuto pienamente condivisibile la prassi adottata da questo Ufficio con circolare interna n. 10/2016, stante l'assicurazione fornita dalla DGSIA "sulle funzionalità degli applicativi utilizzati per il processo civile telematico, che consentono di registrare - e quindi di rendere non riutilizzabili - le marche, pagate a qualsiasi titolo (sia di contributo unificato che di importo forfettario), con valenza su tutto il territorio nazionale, in quanto gli applicativi SICID e SIECIC condividono la stessa base dati unica nazionale".

- Dato tuttavia atto che, successivamente, il Ministero, sempre sull'argomento (annullamento del contributo unificato e/o dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 D.P.R. n. 115/2002), in risposta a specifici quesiti, con note prot. n. 59039.U del 28.3.2017, prot. n. 60374.U del 29.3.2017 e prot. n. 60755.U del 29.3.2017, ha mutato di nuovo l'orientamento, **riconfermando la validità delle disposizioni impartite con la sopra citata circolare prot. n. 159552.U del 23.10.2015**, in base alla quale le cancellerie devono invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto e scansione dell'apposita marca, a consegnare materialmente la stessa per il prescritto annullamento e, in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto, attivare la procedura di recupero credito di cui all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, poiché il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ex art. 15 D.P.R. n. 115/2002, l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, equivalendo all'omesso versamento del contributo unificato e/o dell'anticipazione forfettaria;

- Tutto ciò premesso,

si dispone quanto segue:

con decorrenza immediata, le cancellerie devono prontamente invitare per le vie brevi il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto e scansione dell'apposita marca, a consegnare materialmente la stessa per



il prescritto annullamento ex art. 12 D.P.R. n. 642/1972 e, in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto, attivare la procedura di recupero credito di cui all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002.

Resta inoltre fermo l'adempimento relativo all'annullamento, con inserimento del numero dell'identificativo su SICID o SIECIC, a cura della cancelleria che, all'atto della consegna materiale della marca, ha in custodia il fascicolo processuale di riferimento.

Si comunichi, per puntuale e scrupolosa osservanza, a tutto il personale delle cancellerie dell'area civile, al Direttore Coordinatore di detta area per la vigilanza sulla corretta osservanza delle presenti disposizioni, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale e al Presidente della Sezione Civile.

Copia della presente viene trasmessa ai Presidenti degli Ordini Forensi di Alessandria, Torino, Milano e Genova per la diffusione ai propri iscritti, nonché pubblicata sul sito del Tribunale.

Alessandria 18 aprile 2018

Il Dirigente amministrativo
Giuliana M. Ceci

